

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 59/2021 – Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>L'intervento legislativo appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale in materia di tutela di bambini e adolescenti. In particolare è in linea con quanto previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 24 (diritti del bambino);</li> <li>- dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991), articolo 31, comma 2, ai sensi del quale: "Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali."</li> </ul>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta rientra nelle materie di competenza residuale della Regione e appare compatibile con il quadro normativo nazionale e in particolare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);</li> <li>- D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)</li> </ul> <p>La proposta appare inoltre compatibile con i principi costituzionali, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- articolo 32 che sancisce il diritto alla salute, riconosciuto come fondamentale diritto dell'individuo, che si traduce nella tutela costituzionale dell'integrità psico-fisica e del diritto a un ambiente salubre. Tale diritto alla salute, come diritto sociale fondamentale, essendo intimamente connesso al valore della dignità umana rientra anche nella previsione di cui all'articolo 3 Cost., il quale prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (...);</li> <li>- articolo 41 secondo cui è previsto che l'iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza della persona umana.</li> </ul>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 3 (Uguaglianza e differenza di genere), ai sensi del quale "La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio".</p>

<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>In merito alla valutazione dell'esistenza di normativa di pari contenuto si suggerisce la possibilità di valutare un coordinamento degli interventi previsti dalla proposta di legge, con quanto già previsto dalla legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 (Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), con particolare riferimento all'articolo 8 (Misure a sostegno delle scuole e dell'università per l'educazione alla legalità).</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.</p>
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale volte a perseguire le medesime finalità.</p>

## Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 59/2021 “Istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza”  
nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n. 39 del 5 luglio 2021

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

### **Art. 1**

*(Istituzione)*

L’articolo istituisce la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza la cui ricorrenza verrà celebrata l’8 dicembre di ogni anno in memoria di quanti persero la vita a seguito della tragedia avvenuta a Corinaldo.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2**

*(Iniziativa)*

L’articolo indica le iniziative che la Regione intende promuovere e sostenere volte ad informare e sensibilizzare i giovani sul tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.

E’ demandato all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale il compito di organizzare la realizzazione delle iniziative nonché determinare le modalità e i criteri per la concessione di contributi.

**Effetti finanziari:** la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 3.

### **Art. 3**

*(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 autorizza la spesa per l’anno 2021.

Il comma 2 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” con equivalente incremento a carico della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”.

A decorrere dal 2022 l’autorizzazione delle spese sono rinviate alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

**Effetti finanziari:** di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari

PDL 59/2021 "Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza", richiesta verifica disponibilità capitolo al 1 luglio 2021

SPESA PREVISTA PDL 59/2021 "Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza"								COPERTURA								
MISS	PROG	TITOLO	CAP.	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	Anni successivi
1	1		CNI		10.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	418.456,47	-10.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di approvazione del bilancio
					10.000,00						-	10.000,00				

Nota: L'importo riportato nella colonna concernente la disponibilità di competenza annua è da intendersi come dato risultante dalla gestione.